## COMITATO EUROPEO MASSOFISIOTERAPISTI -CEM-



MINISTERO DELLA SALUTE viale Giorgio Ribotta, 5

10 MAG 2019

ACCETTAZIONE CORRISPONDENZA

Venerdì 10 maggio 2019,

## All'attenzione del Ministro della Salute

**Dott.ssa Giulia Grillo** 

e p.c. Al Capo Segreteria del Ministro della Salute

Dott. Marcello Spirindelli

e p.c. Direttore Generale

Dott.ssa Rossana Ugenti

e p.c. Dott.ssa Rinaldi

OGGETTO: DM elenco speciale ad esaurimento per massofisioterapisti.

Con la presente si ribadiscono gli accordi presi verbalmente con tutte le sigle di massofisioterapisti in occasione dell'incontro tenutosi in data 1 febbraio 2019, presso la sede del Ministero della Salute alla presenza: del Capo Segreteria del Ministro della Salute Dott. Marcello Spirandelli, del Direttore Generale Dott.ssa Ugenti e della Dott.ssa Rinaldi. Con l'incontro odierno il CEM ribadisce, la propria posizione in merito ai criteri d'accesso all'elenco speciale ad esaurimento previsto per la professione sanitaria del massofisioterapista, in attuazione all'art.1 comma 537 della legge n.145 del 2018.

1) Criteri di accesso nell'elenco speciale ad esaurimento, posto all'interno dell'Ordine dei TSRM, per i massofisioterapisti i cui corsi sono stati autorizzati, anche a livello regionale, prima dell'entrata in vigore della legge n.145 del 2018.

Si premette che il professionista richiedente l'accesso all'elenco speciale ad esaurimento sia in possesso del titolo abilitante la professione di massofisioterapista rilasciato da un ente o istituto autorizzato.

#### Criteri d'accesso all'elenco speciale:

- a) Tutti i massofisioterapisti che dimostrino di aver lavorato 36 mesi negli ultimi 10 anni.
- b) Considerata la modifica apportata dall'art.1 comma 537 della legge n.145 del 2018, alla legge n.42 del 1999 con l'aggiunta all'art.4 del comma 4 *bis*, tutti i massofisioterapisti di formazione biennale possono avvalersi delle procedure per il riconoscimento dell'equivalenza.
- c) Dipendente di strutture pubbliche: Il dipendente deve allegare il contratto di lavoro in itinere.
- d) Dipendente di strutture accreditate: Il dipendente deve allegare il contratto di lavoro in itinere.
- e) <u>Lavoratore autonomo</u>: Deve dimostrare il possesso del documento di apertura della partita IVA. Formulare la dichiarazione sostitutiva di certificazione o autocertificazione generica come previsto dalla seguente normativa: art.2 legge 4 gennaio 1968, n.15 come modificato dall'art.3, comma 10, Legge 15.05.1997, n.127 dal D.P.R. 20.10.1998, n.403 e successive modifiche e integrazioni. Consapevole che

chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000.

Pertanto è possibile certificare per legge:

- 1) Luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici.
- 2) Titolo di studio, di specializzazione, di aggiornamento, di formazione, di abilitazione, qualifica professionale, esami sostenuti, qualifica tecnica.
- 3) Situazione reddituale o economica, assolvimento obblighi contributivi.
- 4) Possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e qualsiasi dato contenuto nell'anagrafe tributaria.
- 5) Qualità di legale rappresentante di persone fisiche e giuridiche, di tutore, di curatore e simili.
- 6) Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale.
- 7) Non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.

# 2) Composizione della Commissione dell'elenco speciale ad esaurimento per massofisioterapisti.

Considerato l'art.1 comma n.537 della legge n.145 del 2018, si specifica che: ai fini della composizione della Commissione incaricata per la valutazione di coloro che dovranno essere iscritti all'elenco speciale ad esaurimento, si evidenzia che detta Commissione dovrà essere composta esclusivamente dalla presenza di Componenti di Commissione appartenenti alla professione di massofisioterapista e da un rappresentante dell'Ordine dei TSRM.

# 3) Previsione "36 mesi – 10 anni".

Considerato l'art.1 comma n.537 della legge n.145 del 2018, si richiede che nel Decreto Ministeriale venga specificato quanto segue a tutela di principi costituzionalmente riconosciuti:

- a) Sono esclusi dalla previsione "36 mesi 10 anni" coloro i cui corsi di formazione sono in itinere ed autorizzati, anche a livello regionale, prima dell'entrata in vigore della legge n.145 del 2018.
- b) Sono esclusi dalla previsione "36 mesi 10 anni" coloro che abbiano acquisito un titolo da meno di tre anni e di conseguenza svolgano la professione da meno di 36 mesi.
- c) <u>Pertanto i massofisioterapisti rientranti nella specifica dei punti A e B deve essere garantito l'accesso all'elenco speciale ad esaurimento in forza a principi costituzionalmente riconosciuti.</u>

L'occasione mi è gradita per porgere distinti saluti e per ribadire, in maniera inequivocabile, la posizione del CEM nell'incontro odierno al Ministero della Salute posto presso Lungotevere Ripa n.1 a Roma.

Presidente del Comitato Europeo Massofisioterapisti Cosma Francesco Paracchini